

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 90

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 10 e 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 maggio 2007)

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 10, del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Con il presente decreto si dettano disposizioni in ordine al trasferimento delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 10, del decreto-legge n. 181/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2006.

Art. 1

Strutture trasferite

La disposizione individua le strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione delle norme citate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Trattasi degli uffici già facenti capo al Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del suddetto Ministero, e previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dal decreto ministeriale 19 gennaio 2006, ad eccezione delle strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 31 gennaio 2007.

L'individuazione puntuale delle strutture oggetto di trasferimento è contenuta nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Personale trasferito

Il comma 1 riguarda il trasferimento al Ministero dello Sviluppo Economico di tutto il personale dirigenziale e non, di cui all'allegato 2, in servizio presso le strutture indicate all'articolo 1, ad eccezione del personale indicato all'articolo 8, commi 4 e 5, il cui transito al Ministero dello Sviluppo Economico avverrà in momenti successivi, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Come evidenziato nell'allegato 2, il personale complessivamente interessato al movimento, ai sensi del comma 1, è quantificato in n. 361 unità.

La dotazione organica, riportata in dettaglio nell'allegato 3, è stata definita tenendo conto dei posti di funzione dirigenziale di livello generale e non generale presenti nelle strutture trasferite e, per il

personale non dirigente, della quota delle dotazioni organiche attribuibili al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione sulla base dei decreti ministeriali del 25 luglio 2001 e del D.P.C.M. 8 febbraio 2006, in attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge n. 311/2004, con riferimento alle strutture oggetto del trasferimento e comprende, altresì, il contingente di posti individuati per lo svolgimento delle funzioni strumentali.

In particolare, la dotazione organica trasferita comprende n. 43 posti di dirigente (8 di I fascia e 35 di II fascia) e 537 posti riservati alle qualifiche non dirigenziali .

La disposizione di cui al comma 3 si riferisce al contingente di personale con incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del d. lgs. n. 165/2001, che risulta individuato nell'allegato 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 10-bis del citato decreto legge n. 181/2006, rende indisponibile sino alla scadenza dei relativi contratti e comunque non oltre il 30 giugno 2008 per quelli eventualmente rinnovati una quota di incarichi dirigenziali, conferibili ai sensi delle suddette disposizioni, corrispondente a quella eccedente il contingente attribuibile al Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento alle strutture trasferite.

Il comma 4 prevede che il personale trasferito resti in servizio presso i rispettivi uffici conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento, al fine di rispettare il dettato del comma 25-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 181/2006. Tale disposizione, infatti, stabilisce che, ai fini dell'invarianza finanziaria, non si dà luogo ad alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto, che si rifletta in maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 5, infine, nelle more dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione previsti dall'articolo 1, comma 23, del citato decreto legge n. 181/2006 e della conseguente rideterminazione del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, dispone che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto dell'invarianza della spesa, rende indisponibile una quota parte del contingente previsto dal D.P.R. n. 227/2003, pari a 22 unità, in favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 3 Trasferimento delle risorse

In base alla presente disposizione, viene individuata una quota delle risorse finanziarie attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico,

di parte corrente e di conto capitale, al netto delle somme già impegnate, stanziare per l'anno 2006 sui capitoli istituiti nel centro di responsabilità n. 5 e sui capitoli delle unità previsionali n. 4.2.3.16 e n. 4.2.3.27 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 2 dispone che dalle somme stanziare sui capitoli del centro di responsabilità n. 5 vanno escluse le risorse finanziarie concernenti le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuate dal D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e cioè per il Servizio Centrale di segreteria del CIPE, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e la Segreteria tecnica della Cabina di regia Nazionale, ivi incluso il capitolo 7698 relativo al Fondo Nazionale per la Montagna nonché le somme stanziare sui capitoli del centro di responsabilità n. 2, istituiti nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.1.0., relative all'Unità tecnica finanzia di progetto.

Il comma 3 precisa che per l'anno 2007, le risorse finanziarie inerenti le strutture trasferite sono quelle stanziare sul centro di responsabilità n. 6 – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di coesione, istituito dalla legge di bilancio n. 298/2006 nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelle individuate dal comma 2 per le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine, il comma 4, al fine di assicurare il rispetto del principio dell'invarianza della spesa, prevede il trasferimento delle risorse finanziarie relative agli uffici di diretta collaborazione in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 5.

Art. 4

Beni mobili strumentali ed immobili

Il comma 1 prevede il trasferimento al Ministero dello Sviluppo Economico dei beni mobili inerenti le strutture oggetto di trasferimento mentre il comma 2 stabilisce che a decorrere dalla data del presente D.P.C.M. il Ministero dello Sviluppo Economico è detentore degli immobili o di parti di essi, già sedi del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione ed individuati nell'allegato 5.

La disposizione di cui al comma 3 mira ad assicurare il funzionamento degli uffici trasferiti al Ministero dello Sviluppo Economico mediante la prosecuzione di rapporti giuridici derivanti dai contratti di locazione in essere, fatto salvo il pagamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di eventuali canoni di locazione e manutenzione antecedenti alla cessione di contratti

comunque non successivi alla data del 31 dicembre 2006; i commi successivi dispongono in via transitoria in ordine all'utilizzo degli immobili fino alla data del subentro nei contratti di locazione ovvero fino all'individuazione di altra idonea sistemazione.

Art. 5

Attività informatiche e attività di gestione dei servizi generali

Le strutture trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico sono integrate nella rete informatica del Ministero dell'Economia e delle Finanze e si avvalgono del supporto della Consip, sia in termini di servizi offerti che di apparecchiature tecnologiche di supporto utilizzate. Un brusco distacco impedirebbe la prosecuzione delle attività informatiche più elementari, come ad es. l'uso della posta elettronica e la rilevazione delle presenze del personale. Pertanto, le strutture trasferite potranno continuare ad avvalersi, sulla base di appositi accordi a titolo gratuito, del supporto informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Comunque, fino alla stipula di tali accordi, che dovranno essere definiti entro il 31 dicembre 2007 ovvero fino al trasferimento al Ministero dello Sviluppo Economico, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle inerenti risorse finanziarie, quantificabili nella misura dei minori costi sostenuti da quest'ultimo nel 2007 con riferimento alle strutture trasferite, per garantire il regolare espletarsi delle attività informatiche il Ministero dello Sviluppo Economico, in via transitoria, può continuare ad avvalersi dei servizi informatici in uso presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La norma, inoltre, al fine di evitare ripercussioni negative sulla funzionalità degli uffici trasferiti, prevede, in via del tutto temporanea, anche il supporto amministrativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le attività correlate alla gestione dei servizi generali nonché per aspetti operativi residuali connessi alla gestione del personale. In effetti, trattasi di attività marginali (ad es. trasmissione tabulati concernenti la rilevazione delle presenze del personale) ovvero riferite alla gestione di servizi comuni, al momento non suddivisibili, inerenti gli adempimenti connessi alle attività di vigilanza, portierato, pulizia con riferimento agli stabili utilizzati dalle strutture trasferite.

“L'uso” dei servizi complessivamente offerti al Dipartimento delle Politiche di sviluppo e coesione dal MEF e dalla Consip, per il suo carattere transitorio, non determina effetti finanziari, e, in attesa di adeguate soluzioni tecnico/organizzative che dovranno essere adottate entro il 31 dicembre 2007, evita pesanti inefficienze che potrebbero nel frattempo penalizzare le strutture trasferite.

Art. 6
Successione nei rapporti giuridici

La disposizione di cui al comma 1 mira ad assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico, evitando possibili disfunzioni operative sia sotto il profilo del funzionamento delle strutture trasferite sia con riferimento alla prosecuzione di rapporti giuridici, contratti, convenzioni ed obbligazioni in essere.

Si fa presente che la prosecuzione di tali attività è assicurata tramite l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite ai sensi dell'articolo 3.

Inoltre, al fine di evitare vuoti decisionali, che potrebbero incidere sulla rappresentanza degli interessi connessi alle funzioni trasferite, il comma 2 dispone il passaggio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente allo svolgimento dei compiti e delle funzioni trasferiti ai sensi del decreto-legge n. 181/2006 e già del Dipartimento delle Politiche di sviluppo e coesione, del potere di nomina o di designazione dei rappresentanti in seno ad organismi, enti, comitati ecc.

Art. 7
Disposizioni transitorie riguardanti il personale non dirigente

I commi 1 e 2 della disposizione salvaguardano le aspirazioni di carriera del personale trasferito per quanto riguarda le procedure di passaggio tra le aree per l'accesso alle posizioni economiche C1 e B1 in attuazione dell'art. 15 CCNL comma 1 lett. A del CCNL 1998/2001 e dell'accordo integrativo del 23/6/2005. In particolare, è consentita la partecipazione del personale transitato al Ministero dello Sviluppo Economico con la previsione del relativo inquadramento, da parte dell'Amministrazione ricevente, del personale vincitore delle procedure concorsuali nei limiti delle posizioni in organico trasferite e disponibili. La relativa copertura finanziaria è assicurata a regime dalle risorse individuate dal D.M. 3 maggio 2006, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, di cui si prevede il trasferimento per la quota parte occorrente.

I commi 3 e 4 fanno riferimento alle procedure di riqualificazione all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 da tempo espletate, le cui graduatorie finali sono ancora aperte ed andranno a scadere nel corso del primo semestre del 2007. Al riguardo, giova precisare che le cennate procedure prevedevano, a livello centrale, graduatorie distinte per i vari Dipartimenti del Ministero riconducibili all'ex Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

Economica. Per tal motivo, dunque, è stata salvaguardata la posizione degli idonei nella graduatoria per l'ex Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione che, qualora maturassero il diritto all'inquadramento a seguito dello scorrimento, potrebbero passare al Ministero dello Sviluppo Economico, proporzionalmente al personale già transitato, nel caso si rendesse disponibile, entro il primo semestre del 2007, una posizione nelle strutture trasferite. Analogamente, il personale trasferito al predetto Dicastero che aveva concorso per i Dipartimenti rimasti incardinati nel Ministero dell'Economia può, ove risultasse legittimato a seguito dello scorrimento delle graduatorie, rientrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze una volta accettato l'inquadramento nella superiore posizione economica acquisita.

Si precisa che, considerando entrambe le graduatorie relative all'ex Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, il numero di idonei (e dunque il numero massimo di dipendenti potenzialmente inquadrabili nella posizione economica superiore) è globalmente pari a 25. Il relativo costo è pari, per ciascun dipendente inquadrato, alla differenza tra il trattamento economico attualmente in godimento e quello relativo alla superiore posizione economica eventualmente acquisita. Per ambedue i commi, gli oneri gravano interamente sul Fondo unico di Amministrazione.

Il comma 5, infine, onde garantire l'invarianza della spesa, precisa che il trattamento economico spettante al personale che accede ad una superiore posizione economica non possa eccedere quello di cui gode il personale di pari livello trasferito ai sensi dell'art. 2, comma 1 del presente provvedimento.

Art. 8 Disposizioni transitorie

La disposizione di cui al comma 1 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto individui e trasferisca al Ministero dello Sviluppo Economico le quote delle risorse certe del Fondo Unico di amministrazione e dei fondi del personale dirigenziale per l'anno 2006 di competenza delle strutture trasferite; con lo stesso decreto si provvede e a trasferire, pro quota, per l'anno 2007 la parte delle risorse variabili inerenti i suddetti fondi.

Il rinvio dell'individuazione delle risorse per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito al Ministero dello Sviluppo Economico ad un successivo provvedimento è motivato dall'esigenza di attendere l'esito della contrattazione integrativa intesa alla definizione delle risorse disponibili per l'anno 2006 e per l'anno 2007.


Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, sono dirette a disciplinare una molteplicità di situazioni per effetto delle quali il personale già in

servizio presso il Dipartimento delle Politiche di sviluppo e coesione non viene trasferito immediatamente al Ministero dello Sviluppo Economico, ma transiterà in momenti successivi, alla scadenza della attuale posizione di comando, di fuori ruolo o dell'assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In particolare, il comma 4 dispone il transito al Ministero dello Sviluppo Economico del personale, in particolari posizioni giuridiche individuate nell'allegato 6, appartenente al ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze che si trova in posizione di fuori ruolo presso alcune delle strutture trasferite rette da una propria particolare disciplina (trattasi del personale del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, articolato in Unità di valutazione ed Unità di verifica, la cui normativa di riferimento prevede il collocamento fuori ruolo dei relativi componenti) oppure già appartenente alle strutture oggetto di trasferimento ed attualmente in posizione di fuori ruolo, di comando o assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, mentre il comma 5 riguarda il personale, individuato all'allegato 7, assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che transiterà all'atto del giuramento di un nuovo governo, salva eventuale conferma.

Il comma 6 si riferisce alla possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di procedere, nel rispetto della regola dell'invarianza della spesa, ad una revisione delle rispettive dotazioni organiche in relazione all'esito dei processi di riorganizzazione in atto, tenendo conto anche del personale del ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze attualmente in posizione di comando o fuori ruolo presso le strutture trasferite allo stesso Ministero dello Sviluppo Economico.

Il comma 7, infine, in relazione al trasferimento di n. 35 posizioni dirigenziali di II fascia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al Ministero dello Sviluppo Economico, consente l'attribuzione a quest'ultimo di una quota parte, pari a tre unità, dei cento posti di dirigente di II fascia per i quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato complessivamente autorizzato a bandire concorsi per le esigenze dei singoli Dipartimenti con D.P.C.M. 4 agosto 2005.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 10 di seguito denominato decreto legge n. 181 del 2006

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 10 di seguito denominato decreto legge n. 181/2006;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'articolo 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'articolo 3;

VISTA la legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

VISTO l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, concernente l'istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 e successive modificazioni, recante il riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455 e successive modificazioni, recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 3;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2002, di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2002, n. 202, recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2006;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2007 recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 10 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

SENTITE le competenti Commissioni parlamentari;

D'INTESA con il Ministro dell'economia e delle finanze;

SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;

Articolo 1 (Strutture trasferite)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 181, sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge 181 del 2006, dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello Sviluppo economico le strutture di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 8 giugno 1999 come da ultimo modificato con D.M. 19 gennaio 2006, ad eccezione delle strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'articolo 1, del decreto legge n. 181. Le strutture oggetto di trasferimento sono individuate dall'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, inerenti alle funzioni e strutture di cui al comma 1, avviene secondo termini e modalità di cui al presente decreto.

Articolo 2 (Personale trasferito)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 1 e dall'articolo 8 commi 3, 4 e 5 del presente decreto, il personale dirigente e non dirigente, di cui all'allegato 2, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Ai fini dell'invarianza della spesa, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto n. 181, relativi agli assetti organizzativi e agli organici dei Ministeri, sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i posti di organico di cui ai decreti ministeriali del 25 luglio 2001, indicati nell'allegato 3, relativi alle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, tenuto conto della rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 311 del 2004. La dotazione organica trasferita di cui all'allegato 3, include anche la quota di posti in organico per lo svolgimento dei servizi generali.
3. In attuazione dell'articolo 1 comma 10 bis del citato decreto legge n. 181 del 2006, il personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è individuato nell'allegato 4. In attuazione dell'articolo 1, comma 10-ter del medesimo decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze rende indisponibile, fino alla scadenza indicata dallo stesso comma la quota di incarichi dirigenziali eccedente il contingente consentito al Ministero dello sviluppo economico dal citato articolo 19, commi 5 bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.
5. In attesa dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 1, comma 23, del citato decreto n. 181/2006 e della conseguente rideterminazione del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, al fine di garantire l'invarianza della spesa, il Ministero dell'economia rende indisponibile una quota parte del contingente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, pari a n. 22 unità di personale a favore degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 3 (Trasferimento delle risorse finanziarie)

1. Sono individuate, quali somme da attribuire al Ministero dello sviluppo economico, le risorse finanziarie relative alle spese di parte corrente e di conto capitale stanziato sui capitoli istituiti nel centro di responsabilità n. 5, nonché relativamente al centro di responsabilità n. 4, sui capitoli istituiti nell'ambito delle unità previsionali di base, n. 4.2.3.16 e n. 4.2.3.27 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, ed anni successivi.
2. Sono escluse dalla suddetta attribuzione le risorse finanziarie relative ai capitoli del medesimo centro di responsabilità n. 5 afferenti le attività del Servizio centrale di segreteria del CIPE, del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale, ivi incluso il capitolo 7698 relativo al Fondo nazionale per la montagna e, nell'ambito del centro di responsabilità n. 2, relativamente all'Unità tecnica finanza di progetto, i capitoli istituiti nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.1.0 del menzionato stato di previsione.
3. Per l'anno 2007, le risorse finanziarie sono quelle stanziato sul centro di responsabilità n. 6 – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, istituito dalla legge di bilancio del 27 dicembre 2006 n. 298 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il medesimo anno, con esclusione di quelle indicate nel comma 2 da trasferire alla



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri, negli importi determinati dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di garantire l'invarianza della spesa provvede, altresì, con propri decreti, al trasferimento di quota parte delle risorse correlate alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, limitatamente agli uffici di diretta collaborazione, tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2006.

Articolo 4

(Beni mobili strumentali e immobili)

1. I beni mobili relativi alle strutture trasferite ai sensi del presente decreto sono assegnati al Ministero dello sviluppo economico.
2. Dalla data del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico è detentore degli immobili o porzioni di immobili sedi del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione elencati in allegato 5, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e con vincolo di destinazione all'uso attuale.
3. A decorrere dalla data del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nei rapporti giuridici derivanti da contratti in essere connessi agli immobili o porzioni di immobili di cui al precedente comma 2, salvo il consenso per iscritto dei proprietari di detti immobili. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento degli eventuali canoni di locazione e di manutenzione, risalenti ad atti o fatti anteriori alla cessione dei contratti comunque non successivi al 31 dicembre 2006.
4. Sino al subentro del Ministero dello sviluppo economico nei contratti di locazione di cui al comma che precede, ogni intervento di manutenzione, ordinaria e, ove previsto dal contratto, straordinaria, deve essere previamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Fino all'individuazione di altra idonea sistemazione o, comunque, sino al subentro nei contratti di locazione afferenti le relative porzioni di immobili, il Ministero dello sviluppo economico potrà utilizzare i locali locati al Ministero dell'economia e delle finanze dove attualmente hanno sede solo in parte le strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

Articolo 5

(Attività informatiche e attività di gestione dei servizi generali)

1. Il Ministero per lo sviluppo economico, previa stipula di appositi accordi a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze e del supporto amministrativo di quest'ultimo per le attività correlate alla gestione dei servizi generali.
2. Al fine di garantire la continuità del funzionamento delle strutture e delle attività informatiche attualmente a disposizione delle strutture trasferite, il Ministero dello sviluppo economico può continuare ad avvalersi degli impianti e dei servizi informatici già in uso presso le predette strutture trasferite, fino alla stipula degli accordi di cui al comma 1 che devono comunque essere stipulati entro il 31 dicembre 2007, ovvero fino al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle complessive risorse nella



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

misura dei minori costi sostenuti nel 2007 dal Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle strutture trasferite

3. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa relativamente al personale trasferito di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero per lo sviluppo economico può continuare ad avvalersi del supporto amministrativo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro fino alla stipula degli accordi di cui al comma 1 che devono comunque essere stipulati entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 6 (Successione nei rapporti giuridici)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, salvo quanto diversamente disposto da disposizioni di legge subentra in tutti i rapporti giuridici, contratti, convenzioni di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto n. 181 del 2006, nonché per il funzionamento e l'organizzazione degli Uffici trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

2. I poteri di nomina, designazione o indicazione di rappresentanti e/o delegati del Ministero dell'economia e delle finanze in organismi, comitati, enti, istituzioni, gruppi nazionali, comunitari ed internazionali per la rappresentanza degli interessi e/o lo svolgimento di compiti e funzioni del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione si intendono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico nei limiti delle competenze ad esso trasferite ai sensi del citato decreto n. 181 del 2006.

Articolo 7 (Disposizioni transitorie riguardanti il personale)

1. Il personale non dirigente transitato al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, può partecipare, purché in possesso degli ulteriori requisiti previsti dai bandi di concorso, alle procedure di passaggio tra le aree di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2006.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore eventualmente acquisita all'esito delle procedure, nei limiti delle posizioni in organico trasferite e disponibili ai sensi del presente decreto.

3. Il personale non dirigente risultato idoneo nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 riguardanti le strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto ed in servizio presso altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, inquadrabile a seguito di scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza, nella posizione economica per la quale ha concorso, nel caso si sia resa disponibile a seguito di pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo una posizione presso una delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, ricoperta da uno dei dipendenti vincitori nell'ambito della corrispondente procedura di passaggio all'interno delle aree, transita al Ministero dello sviluppo economico al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. Il personale non dirigente transitato al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto idoneo, nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 riguardanti gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, inquadrabile a seguito dello scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza nella posizione economica per la quale ha concorso, transita al Ministero dell'economia e delle finanze al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore.
5. Per i dipendenti che conseguono la posizione economica superiore, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il trattamento economico spettante, ai sensi del comma 25 bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 181 del 2006 non può essere superiore a quello previsto per il personale trasferito presso le strutture di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, appartenente alla medesima posizione economica.

Articolo 8 (disposizioni transitorie)

1. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze individua e trasferisce al Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle strutture amministrative trasferite ai sensi del presente decreto, le quote delle risorse certe del Fondo unico di Amministrazione e dei Fondi Dirigenti, nonché annualmente per l'anno 2006 e, pro quota, per il 2007 la parte delle risorse variabili dei predetti fondi.
2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa e di assicurare il mantenimento dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto dell'articolo 1, comma 25 bis del decreto n. 181/2006 la determinazione della quota dei fondi del personale dirigente e non dirigente da trasferire, è calcolata secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.
3. Con successivi provvedimenti, sulla scorta dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 7 del presente decreto e al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, vengono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero per lo sviluppo economico ulteriori eventuali risorse.
4. Il personale, dirigenziale e non, di cui all'allegato 6 appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze collocato fuori ruolo presso le strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente decreto e quello già in servizio presso le suddette strutture collocato in posizione di fuori ruolo, comando o assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni, alla scadenza del comando/assegnazione o al termine della posizione di fuori ruolo transita, in base della struttura di appartenenza, al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il personale, dirigenziale e non, di cui all'allegato 7, appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze già in servizio presso le strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente decreto, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, transita, in base alla struttura di appartenenza, al Ministero dello sviluppo economico, all'atto del giuramento del nuovo Governo, salvo conferma ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto dell'invarianza della spesa procedono alla revisione delle rispettive dotazioni organiche nell'ambito dei processi di riorganizzazione previsti dal decreto legge n. 181 del 2006 o attuativi



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di ulteriori disposizioni normative, tenendo anche conto del personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso le strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

7. In relazione al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, di complessivi 35 posti di organico di dirigente di seconda fascia e in attesa dei regolamenti di organizzazione di cui all'art. 1, comma 23, del decreto legge n. 181 del 2006 o di analoghi provvedimenti attuativi di ulteriori disposizioni normative, una quota parte, pari a tre unità, dei cento posti di dirigente di seconda fascia, per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze è stato autorizzato dal D.P.C.M. 4 agosto 2005 a bandire concorsi, è attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

Al Ministero dello sviluppo economico le strutture, uffici dirigenziali generali e non generali di seguito indicati :

1) Gli Uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

a) *Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne.* Comunicazione esterna delle attività svolte dal Dipartimento, mediante, fra l'altro, l'elaborazione e l'attuazione del Piano di Comunicazione previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150. Rapporti con i media, con il mondo accademico e aggiornamento dei contenuti del sito internet del Dipartimento. Promozione di iniziative editoriali e, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con le strutture competenti del Dipartimento, di seminari a valenza esterna. Organizzazione e partecipazione del Dipartimento a eventi istituzionali e convegni. Relazioni istituzionali ed esterne del Capo Dipartimento con particolare riferimento agli organismi comunitari e internazionali e a Paesi terzi; valutazione dello stato dei rapporti e proposte di strategie. Attuazione di particolari progetti individuati dal Capo Dipartimento e affidati all'Ufficio, con adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa.

b) *Ufficio per la consulenza legale dipartimentale.* Consulenza giuridica e legislativa al Capo Dipartimento e alle strutture nelle materie di competenza del Dipartimento, anche attraverso pareri e assistenza; promozione e verifica della coerenza, uniformità ed unitarietà dell'attività giuridica e prelegislativa del Dipartimento. In raccordo con le strutture competenti: esame dei disegni di legge e degli atti normativi di interesse del Dipartimento, analisi e valutazione delle proposte di emendamento e conseguenti determinazioni ed adempimenti; predisposizione di schemi di atti normativi, nonché di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari; rapporti con l'Ufficio legislativo. Promozione e realizzazione di studi, ricerche e approfondimenti giuridici su specifiche problematiche trattate dal Dipartimento e conseguenti proposte e soluzioni. Rapporti con le strutture del Dipartimento e con gli Uffici dipartimentali del Ministero, nonché di altre amministrazioni per le materie di competenza; rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato. Rapporti con i consulenti legali esterni.

c) *Ufficio per la progettazione strategica.* Ideazione, promozione, programmazione, indirizzo, accompagnamento tecnico nonché monitoraggio in itinere - in coordinamento con l'Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale - di programmi e progetti innovativi o pilota nelle politiche di sviluppo, di iniziativa del Dipartimento o in cui il Dipartimento partecipa

direttamente, volti a: a) produrre e diffondere conoscenza; b) definire e applicare pratiche di innovazione tecnica, organizzativa e amministrativa; e) programmare, progettare e attuare iniziative per il rafforzamento delle competenze e per la formazione di eccellenza. Attuazione di particolari progetti individuati dal Capo Dipartimento e affidati all'Ufficio, con adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa.

d) Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale. Coordinamento del processo di pianificazione e supporto, anche metodologico, all'elaborazione degli obiettivi dipartimentali e della Direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa; individuazione degli standards per la misurazione dell'azione amministrativa, predisposizione del budget economico-dipartimentale e supporto alla programmazione delle risorse finanziarie. Monitoraggio dei costi consuntivi, degli obiettivi dipartimentali definiti dalla Direttiva generale del Ministro e dell'andamento delle iniziative progettuali, anche informatiche, in corso di realizzazione. Confronto con i piani iniziali e gli standards, analisi degli scostamenti e individuazione in collaborazione con i Servizi e le strutture interessate di azioni correttive. Gestione e aggiornamento del sistema di contabilità gestionale dipartimentale. Supporto al Capo Dipartimento su tematiche organizzative, di analisi dei processi e di valorizzazione delle risorse umane in coordinamento con il competente Ufficio del Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione. Affari generali e segreteria del Capo Dipartimento. Gestione del sistema di protocollo informatico dipartimentale.

2) Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, la cui struttura unitaria è articolata nelle due seguenti unità:

Unità di valutazione. Fornisce il supporto tecnico all'attività di programmazione degli investimenti pubblici, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di metodi, con particolare riferimento ai programmi comunitari, alla programmazione negoziata e a programmi di investimento sottoposti all'esame del CIPE. Partecipa alla rete dei nuclei di valutazione regionali e centrali. Fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza dei programmi e dei progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate.

Unità di verifica. Verifica e dà impulso all'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riferimento ai programmi comunitari e agli Accordi di programma quadro. La verifica, da attuarsi in modo coordinato alle procedure di monitoraggio coordinate dal Servizio competente, concerne l'osservanza delle previsioni di spesa e gli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli investimenti. Le iniziative proposte riguardano la rimozione degli ostacoli all'attuazione e all'accelerazione della spesa.

3) Il Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio I. Affari generali e segreteria del direttore del Servizio. Proposte al CIPE di cui all'art. 2, commi 205 e 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e predisposizione di proposte in relazione alle modifiche normative, di competenza del Servizio, all'esame del Parlamento. Analisi di efficacia, anche procedurale, degli strumenti amministrativi (Intese istituzionali di programma e Accordi di programma quadro) ed elaborazione di proposte operative. Coordinamento nella trattazione del contenzioso del Servizio. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere b) e e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Lazio e Umbria. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio II. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio III. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio IV. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula aggiornamento, monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Campania, Calabria. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree

sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio V. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese Istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio VI. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese Istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Sicilia e Sardegna. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini delle attività di programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio, degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

4) Il Servizio progetti, studi e statistiche con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio I. Analisi e documentazione delle tendenze economico-sociali territoriali e relative previsioni, anche avvalendosi di indagini sul territorio, elaborazioni e studi ad hoc. Integrazione fra queste informazioni e previsioni e il quadro macroeconomico nazionale. Redazione dei documenti di programmazione economica per la parte relativa alle tendenze e politiche territoriali. Predisposizione di comunicazioni e informazioni periodiche al Parlamento al Governo e alla Presidenza della Repubblica. Promozione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne del Capo Dipartimento e con l'Ufficio IV. Coordinamento dipartimentale e proposte per la predisposizione dei documenti sullo sviluppo economico territoriale, segnatamente nel Mezzogiorno e nelle aree sottoutilizzate, con particolare riguardo al Rapporto annuale per il Parlamento.

Ufficio II. Analisi, documentazione e proposte sulle politiche economiche e regionali e sugli interventi rilevanti ai fini dello sviluppo territoriale e della coesione, con particolare riferimento alla politica regionale nazionale e agli strumenti finanziati con il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), anche attraverso elaborazioni, studi e progetti *ad hoc*. Analisi e comunicazione sullo stato di attuazione degli investimenti pubblici e sugli strumenti di sviluppo economico territoriale. Redazione dei documenti di programmazione economica per la parte relativa agli strumenti di sviluppo territoriale, anche in collaborazione, con gli altri Uffici del Dipartimento. Predisposizione di comunicazioni e

informazioni periodiche al Parlamento, al Governo e alla Presidenza della Repubblica. Contributi e collaborazione con altri Uffici del Dipartimento, negli ambiti di competenza, per l'attività di interlocuzione con le istituzioni internazionali.

Ufficio III. Analisi e studi di finanza pubblica territoriale e proposte di intervento finalizzate allo sviluppo economico. Analisi dei flussi finanziari nazionali, regionali e locali destinati a interventi sia a carattere territoriale, sia a carattere nazionale e settoriale, anche con l'ausilio dei dati di monitoraggio provenienti da altri Uffici del Dipartimento; relative previsioni di breve e medio periodo, anche con riguardo a proposte di nuovi interventi. Integrazione fra queste informazioni e previsioni e il quadro di finanza pubblica nazionale. Elaborazione e analisi delle statistiche territoriali delle entrate e della spesa. Redazione dei documenti di programmazione economica territoriale per la parte relativa ai flussi finanziari per le politiche territoriali, anche in collaborazione con altri Uffici competenti del Dipartimento. Predisposizione di comunicazioni e informazioni periodiche al Parlamento, al Governo e alla Presidenza della Repubblica.

Ufficio IV. Sviluppo e gestione di applicazioni e base dati georeferenziate. Studi sui sistemi e sulle strutture territoriali in cui si articola lo spazio nazionale e comunitario, sulle loro interazioni e sulle loro dinamiche evolutive, in relazione alle diverse scale geografiche. Analisi delle risorse potenziali dei territori, rilevanti ai fini delle politiche di sviluppo locale e coesione, con particolare riguardo al Mezzogiorno. Realizzazione di carte tematiche per la rappresentazione della distribuzione territoriale di fenomeni statistici, economici e sociali. Analisi specialistica e proposte per l'organizzazione e elaborazione informatica di dati statistici. Redazione dei documenti di programmazione economica territoriale per la parte relativa alla base dati statistica e alla rappresentazione cartografica dei fenomeni.

Ufficio V. Organizzazione e gestione della biblioteca, delle attività seminariali e delle documentazioni dipartimentali anche ai fini di servizio al pubblico. Conservazione e diffusione dei documenti della biblioteca. Cura della fase di redazione dei documenti di programmazione economica territoriale e della loro diffusione. Affari generali e segreteria del Servizio. Procedimenti inerenti contratti e convenzioni stipulate dal Servizio.

5) Il Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio I. Programmazione, riprogrammazione, gestione, sorveglianza, controllo, rendicontazione e chiusura di Programmi Operativi nazionali di assistenza tecnica e azioni di sistema, finanziati con fondi strutturali comunitari e risorse nazionali di cofinanziamento; relativi rapporti con i servizi della Commissione europea. Segreteria tecnica e amministrativa dei relativi Comitati di sorveglianza; indirizzo della relativa valutazione intermedia. Coordinamento delle azioni e verifica della esecuzione delle convenzioni e degli atti di delega

nei confronti delle amministrazioni titolari delle pertinenti azioni programmatiche di assistenza tecnica e azioni di sistema.

Ufficio II. Promozione, analisi e trattazione con le competenti istituzioni comunitarie e nazionali delle politiche comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e mercato interno. Istruttoria e partecipazione alla gestione negoziale delle proposte alla Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE e dei regimi di aiuto di competenza del Dipartimento. Supporto tecnico e produzione di metodi per le amministrazioni regionali e centrali in materia di aiuti di Stato a finalità regionale o comunque cofinanziati dai fondi strutturali e supporto nei relativi rapporti con la Commissione europea. Supporto tecnico e produzione di metodi per le amministrazioni regionali e centrali per l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di concorrenza, mercato interno, semplificazione delle procedure amministrative. Trattazione, per quanto di competenza del Servizio, del contenzioso comunitario. Istruttoria della posizione italiana sulle proposte sottoposte dalla Commissione europea all'esame del Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni di cui all'art. 48 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e degli analoghi regolamenti relativi ai periodi di programmazione successivi.

Ufficio III. Programmazione, riprogrammazione e sorveglianza sull'attuazione dei programmi operativi delle regioni in ritardo di sviluppo. Gestione dei sistemi di premialità comunitaria e cooperazione con l'Ufficio II del Servizio centrale di segreteria del CIPE per l'applicazione ai programmi comunitari di criteri previsti dalla premialità nazionale finanziata dal FAS. Predisposizione di documenti di indirizzo tecnico e metodologico; definizione della posizione del Dipartimento, attività di indirizzo e coordinamento dei comitati di sorveglianza dei programmi operativi; gestione delle relazioni istituzionali, negoziali e di sorveglianza con la Commissione europea e con il partenariato istituzionale e socio economico. Valutazione e autovalutazione degli strumenti di intervento diretti alle regioni in ritardo di sviluppo. Segreteria tecnica ed amministrativa del comitato di sorveglianza del QCS obiettivo 1 e dei gruppi di lavoro a esso collegati. Coordinamento dell'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e pari opportunità. Indirizzo e coordinamento dei Rapporti di esecuzione dei programmi operativi delle regioni in ritardo di sviluppo.

Ufficio IV. Istruttoria e partecipazione alla gestione negoziale delle proposte alla Commissione europea per la zonizzazione delle aree obiettivo 2 e per la definizione della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE; programmazione e riprogrammazione delle risorse attribuite agli interventi cofinanziati dell'obiettivo 2 e della competitività e occupazione; sorveglianza sull'attuazione di tali interventi anche attraverso iniziative per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale; documenti di indirizzo tecnico e metodologico; definizione e gestione della posizione del Dipartimento per l'indirizzo ed il coordinamento in seno ai comitati di sorveglianza dei Docup 2000-2006, e successivi periodi di programmazione relativi ai territori

dell'obiettivo 2 e della competitività e occupazione; attività negoziali con la Commissione europea e il partenariato istituzionale. Coordinamento della integrazione strategica della programmazione obiettivo 2 con il quadro strategico della restante programmazione. Attribuzione della riserva di premialità dell'obiettivo 2. Partecipazione alla sorveglianza degli interventi comunitari diversi dal FERS che ricadono nelle regioni obiettivo 2 e della competitività e convergenza nonché dei programmi di sviluppo rurale e degli interventi cofinanziati dello SFOP fuori dell'obiettivo 1. Rapporto con i Dipartimenti provinciali con riguardo alla loro attività di supporto alle funzioni istituzionali del Servizio.

Ufficio V. Analisi degli andamenti e delle prospettive delle politiche regionali dell'Unione europea, con particolare riferimento agli effetti economici e finanziari dell'allargamento del numero dei Paesi aderenti all'Unione europea, d'intesa con l'Ufficio I del Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale. Istruttoria, predisposizione, gestione negoziale diretta, per gli aspetti di specifica competenza del Servizio, delle posizioni italiane per la riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione, anche in raccordo con l'Ufficio VII, attraverso la partecipazione alle appropriate sedi negoziali comunitarie e il confronto con le amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi in corso di adesione.

Ufficio VI. Programmazione finanziaria degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario. Monitoraggio degli obiettivi programmatici di spesa per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, anche attraverso lo sviluppo di appropriate metodologie. Verifica del principio di addizionalità per le pertinenti aree; adozione delle iniziative di adeguamento dei piani finanziari anche attraverso proposte di iniziative nei comitati di sorveglianza. Supporto alle missioni di controllo degli organi comunitari. Coordinamento delle attività di certificazione delle spese, di chiusura dei programmi cofinanziati e di inoltra ufficiale alla Commissione europea delle relative domande di pagamento. Partenariato istituzionale con la Commissione e con le amministrazioni interessate nelle materie di competenza dell'Ufficio. Gestione delle banche dati del Servizio e dell'accesso a banche dati esterne connesse all'utilizzazione delle risorse comunitarie.

Ufficio VII. Analisi economica e territoriale e proposte innovative, in raccordo con l'Ufficio V, in merito alle politiche comunitarie di promozione della coesione territoriale, con particolare riferimento alle politiche per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, interna all'UE e nell'ambito delle politiche di prossimità e pre-adesione, per il riassetto delle aree urbane, per lo sviluppo delle zone rurali e per la progettazione integrata territoriale. Istruttoria, predisposizione e partecipazione alla gestione negoziale delle posizioni italiane in merito alla riforma di queste politiche, d'intesa con l'Ufficio V. Indirizzi e monitoraggio dei Programmi operativi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale cofinanziati dai Fondi Strutturali, anche attraverso la partecipazione ai previsti comitati. Promozione

e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai Fondi Strutturali.

Ufficio VIII. Programmazione e attuazione delle azioni di assistenza tecnica strategica orizzontale, di servizi reali e di scambi interregionali di buone pratiche a sostegno delle amministrazioni titolari di programmi cofinanziati, promosse nell'ambito di Programmi operativi nazionali di assistenza tecnica. Azioni di assistenza tecnica funzionale, di valutazione, di comunicazione, previste dai regolamenti comunitari per gli interventi cofinanziati e relativi rapporti istituzionali con le altre amministrazioni interessate e con la Commissione europea, di competenza del Servizio. Segreteria tecnica del gruppo di lavoro permanente «Informazione e Pubblicità». Supporto tecnico-giuridico al gruppo permanente di coordinamento delle assistenze tecniche dei Programmi operativi finanziati con fondi strutturali.

Ufficio IX. Affari generali, e gestione delle attività di informatizzazione del Servizio. Documentazione tecnico-giuridica. Trattazione del contenzioso del Servizio, salve le competenze dell'Ufficio II. Procedimenti inerenti gli appalti, i contratti e le convenzioni stipulate dal Servizio.

6) Il Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio I. Trattazione degli affari e delle problematiche di competenza della Conferenza generale per le politiche del personale. Gestione delle relazioni sindacali e consulenza sindacale ai Servizi del Dipartimento. Confronto e relazione sulle politiche del personale e in materia sindacale con il Servizio centrale del personale. Analisi della qualità e dei processi dell'organizzazione e progettazione di innovazioni volte alla migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali; proposte al Capo Dipartimento in merito al fabbisogno del personale per la determinazione delle dotazioni organiche; reclutamento del personale. Atti istruttori, adempimenti e comunicazioni di competenza in relazione al rapporto di servizio del personale del Dipartimento. Contrattualistica area dirigenziale. Affari generali e diffusione dell'informazione sulle materie di competenza del Servizio. Esame e proposte in relazione a modifiche normative di competenza. Coordinamento nella trattazione del contenzioso di competenza del Servizio.

Ufficio II. Analisi e proposte al Capo Dipartimento del fabbisogno di formazione specialistica. Progettazione, attraverso il raccordo con le strutture del Dipartimento, di programmi formativi specifici per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane. Organizzazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi e di aggiornamento del personale del Dipartimento. Rapporti con le corrispondenti strutture degli altri Dipartimenti del Ministero, con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze e con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Ufficio III. Gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie del Dipartimento con particolare riguardo all'acquisto di beni e servizi e al trattamento accessorio per il personale. Servizio di economato, di provveditorato dipartimentale e di logistica: trattamento di missione del personale; sezione dipartimentale dell'Ufficio cassa del Ministero. Coordinamento delle attività del Servizio connesse alla predisposizione del Conto annuale e alle rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale. Adempimenti connessi alla gestione buoni pasto dipendenti fuori sistema. Sussidi al personale.

Ufficio IV. Gestione amministrativa e contabile delle strutture tecniche del Dipartimento. Attuazione e gestione contabile di programmi e progetti di competenza. Procedure e adempimenti per il conferimento di incarichi di studio e di consulenza. Criteri e istruttoria per il conferimento e/o autorizzazione di incarichi al personale interno al Dipartimento e atti conseguenti. Gestione dell'anagrafe di tutte le tipologie di incarichi autorizzati e/o conferiti.

Ufficio V. Raccolta, produzione e diffusione di dati attraverso bollettini periodici, ai fini della quantificazione del fabbisogno del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dei flussi finanziari aggiuntivi nazionali; valutazione e analisi tecnico-finanziaria della capacità di spesa e dei fabbisogni finanziari delle diverse tipologie di strumenti, con il supporto dell'Unità di Verifica e il ricorso a stime; raccordo operativo con gli Uffici preposti agli adempimenti relativi alla predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria. Gestione amministrativa e contabile delle azioni di sistema finanziate con fondi nazionali aggiuntivi assegnati al Dipartimento.

Ufficio VI. Assistenza tecnica in materia finanziaria e contabile alle altre strutture del Dipartimento nonché alle Commissioni preposte alle attività istruttorie per le deliberazioni del CIPE, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. Individuazione, in raccordo con le strutture del Dipartimento, dei fabbisogni finanziari dipartimentali. Predisposizione dei documenti contabili concernenti la formazione del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del provvedimento di assestamento del rendiconto finanziario per gli adempimenti di competenza. Gestione contabile delle risorse finanziarie, ivi compresa l'emissione di mandati, relative alle unità previsionali di base di spesa per investimenti. Gestione contabile degli interventi cofinanziati di cui il Dipartimento è beneficiario finale. Raccolta, produzione e diffusione di dati, attraverso bollettini periodici, ai fini della regionalizzazione della spesa in conto capitale, nonché di parte corrente di cui all'art. 2, comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Trasferimento delle risorse, con predisposizione dei conseguenti atti contabili, relative alle assegnazioni finanziarie del CIPE, ivi compresi gli adempimenti per l'attuazione dell'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e il trasferimento alle regioni delle risorse aree sottoutilizzate.

7. il Sistema informativo per gli investimenti territoriali-SINIT di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20

febbraio 1998, n. 38, con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio VII. Definizione dei progetti applicativi, coordinamento delle attività informatiche del Dipartimento e gestione degli aspetti organizzativi correlati all'uso dei sistemi informativi. Pianificazione delle architetture informatiche e supporto tecnico alla definizione dei piani di sviluppo del sistema informativo del Dipartimento; coordinamento degli interventi di informatizzazione del Dipartimento e monitoraggio del loro stato di realizzazione; analisi e definizione delle attività volte ad assicurare il corretto livello di integrazione del sistema informativo del Dipartimento con il sistema informativo del Ministero e di altre Amministrazioni. Predisposizione dei capitolati tecnici di acquisizione, manutenzione ed assistenza tecnica di beni e di servizi per le materie di propria competenza. Definizione, gestione e monitoraggio degli accordi di servizi con la CONSIP S.p.a. e altri fornitori; definizione e verifica dei livelli di servizi per le esigenze del Dipartimento; mantenimento del livello di competenza necessario a garantire il governo delle applicazioni; definizione dei fabbisogni di formazione per il personale informatico; supporti applicativi alle amministrazioni utenti ex decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Ufficio VIII. Gestione operativa e conduzione dei sistemi elaborativi del Dipartimento. Attività relative alla gestione dei sistemi operativi e dei prodotti software di sistema; monitoraggio e controllo delle funzionalità dei sistemi elaborativi. Gestione delle attività di assistenza sistemistica specialistica ai sistemi elaborativi centrali, dipartimentali e locali; supporto alla gestione di reti locali e telematiche di trasmissione dati; sicurezza logica delle utenze e degli accessi ai sistemi. Mantenimento dei livelli dei servizi definiti dall'Ufficio VII per le esigenze del Dipartimento; servizi di help desk tecnico e di assistenza agli utenti per l'utilizzo ed attrezzaggio della stazione di lavoro.

8) Il Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio I. Analisi delle tendenze economiche territoriali e delle relative politiche a livello internazionale. Valutazione delle analisi svolte da organismi o banche internazionali a carattere multilaterale (FMI, Banca mondiale, OCSE, BEI, BERD, etc.) e dall'Unione europea in merito alle politiche di sviluppo territoriale, italiana e di altri Paesi; istruttoria, predisposizione e gestione negoziale della posizione italiana da assumere nei confronti di tali organismi o banche nelle sedi tecniche internazionali dove si finalizzano i documenti ufficiali. Analisi, per i profili di competenza del Dipartimento, del processo di allargamento dell'Unione europea, d'intesa con l'Ufficio V del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari. Assistenza tecnica alle regioni e agli enti locali per il ricorso a strumenti finanziari promossi o gestiti da organismi e banche internazionali a carattere multilaterale. Promozione e realizzazione di

iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne.

Ufficio II. Promozione, coordinamento, realizzazione e monitoraggio, per le materie di competenza del Dipartimento, dei progetti di cooperazione bilaterale nell'ambito della politica comunitaria di prossimità e di pre-adesione e in generale di progetti di assistenza tecnica al settore pubblico di Paesi partner dell'UE, Assistenza ad amministrazioni pubbliche, in particolare regioni, per la presentazione di offerte di aggiudicazione dei progetti di assistenza tecnica a Paesi partner dell'UE, nelle materie di competenza del Dipartimento. Accordi bilaterali di trasferimento e scambio amministrativo, di esperienze e personale, fra il Dipartimento e amministrazioni o istituti affini di organismi e banche internazionali e dei Paesi partner dell'UE. Promozione e realizzazione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne.

Ufficio III. Promozione, analisi, facilitazione, orientamento e monitoraggio *in itinere* di studi di fattibilità e di progetti di supporto alla internazionalizzazione economica delle imprese e dei sistemi produttivi locali, per migliorare la competitività delle regioni italiane, specialmente del Mezzogiorno. Assistenza tecnica alle regioni, per la predisposizione di forme di paternariato istituzionale e per la partecipazione ai progetti di cui sopra, nell'ambito delle tematiche di competenza del Dipartimento. Promozione e realizzazione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne. Affari generali di competenza del Servizio».

ALLEGATO 2
Tabella ai sensi dell'art. 2 c. 1.

DIR. 1 ^A F.	5
DIR. 2 ^A F. CON INCARICO DI 1 ^A	1
DIR. 2 ^A F.	11
19 D.L.GS 165/2001	8
AREA C Art. 19 D.L.gs 165/2001	9
C3S	21
C3	54
C2	70
C1S	12
C1	7
B3S	28
B3	23
B2	64
B1	31
A1S	11
A1	6
TOTALI	361

ALLEGATO 4
Tabella ai sensi dell'art. 2 c. 3

TABELLA	
DIR. 2^ F.	8
AREA C	9
TOTALI	17

ALLEGATO 3
(art. 2, co. 2)

ALLEGATO 3	
DIR. 1^ F.	8
DIR. 2^ F.	35
C3	104
C2	127
C1	81
B3	88
B2	78
B1	37
A1	22
TOTALI	580

ALL. 5
(art. 4, co. 2)

Immobili e porzioni di immobili sede delle strutture del
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
trasferite al Ministero dello Sviluppo economico

L'intera sede ubicata in via Sicilia, 162

L'intera sede ubicata in via Nerva, 1

Della sede ubicata in via Gaeta, 3:

- n. 7 stanze al piano terra
- n. 35 stanze al piano 4°
- n. 30 stanze al piano 5°
- n. 25 stanze al piano 6°
- i locali ad uso archivio e magazzino al piano seminterrato

ALLEGATO 5
(Tabella ai sensi dell'art. 8 c. 4)

DIR. 1^ F.		1
DIR. 2^ F.	3	4
C3S	4	
C3	14	
C2	6	
C1S	1	
C1		
B3S	4	
B3	4	
B2	5	
B1		
A1S		
A1		
TOTALI	41	5

ALLEGATO 7
Tabella ai sensi dell'art. 8 c. 5

C3S	
C3	1
C2	2
C1S	
C1	
B3S	1
B3	2
B2	3
B1	2
A1S	1
A1	1
TOTALI	13